

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI RIMBORSO DEI COSTI DI RIPRODUZIONE
PER IL RILASCIO DI COPIE E DIRITTI DI RICERCA
EX ART. 10 DEL REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI**

Delibera del consiglio di Istituto n. 18 del 30 gennaio 2025

Art. 1 - Generalità

Ai sensi dell'art. 25, comma 1, della L. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 184 del 2006 il presente regolamento disciplina i costi di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, e le modalità di pagamento, attinenti alle richieste formali di accesso ai documenti amministrativi previste dalla normativa vigente.

Art. 2 - Costi di riproduzione

Di seguito si indicano i costi per la riproduzione cartacea, fotocopia o stampa, dei documenti amministrativi:

FORMATO	COSTO PER OGNI FOGLIO
Foglio A4	0,25 €
Foglio A3	0,50 €
Scansione elettronica	0,20 €
Pagina che necessita di copertura dei dati personali	1,00 €

Per gli importi inferiori a 1,00 € non è dovuto alcun rimborso. Per gli importi maggiori o uguali a 1,00 €, deve essere effettuata la riscossione dell'intera cifra.

Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti archiviati in formato non modificabile nulla è dovuto, salvo i diritti di ricerca e visura di cui all'art. 3.

Art. 3 - Diritti di ricerca e visura

Il costo relativo ai diritti di ricerca e visura è dovuto quando comporti attività di ricerca, individuazione ed estrazione degli atti, che richiedono un aggravio di lavoro all'ufficio competente. Il relativo importo, se dovuto, si aggiunge al pagamento della somma prevista per i costi di produzione ed è quantificato in **€ 12,50 per ogni singola richiesta**.

Art. 4 - Notifica ai contro interessati

Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica ai contro interessati, i costi necessari alla notifica, comprensivi delle spese postali e dei costi amministrativi, sono a carico del richiedente l'accesso e sono quantificati in **€ 10,00 a contro interessato**.

Art. 5 - Ritiro/consegna documentazione e spese di spedizione

Prima del rilascio della documentazione o del relativo invio, il richiedente dovrà esibire la ricevuta del sistema PagoPA di avvenuto pagamento del contributo. Ogni eventuale spesa di spedizione (ad esempio per raccomandata A/R) è a carico del richiedente.

Art. 6 - Imposta di bollo

Su richiesta del richiedente, può essere rilasciata copia conforme all'originale dell'atto o documento con le modalità previste ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, previa presentazione di n. 1 marca da bollo necessaria ogni 4 facciate, al momento del ritiro del documento.